

BANCA D'ITALIA

Provvedimento 11 novembre 2005

Disposizioni in materia di vigilanza sui sistemi di pagamento di importo non rilevante (Gazzetta Ufficiale n. 281 del 2 dicembre 2005)

NOTA ESPLICATIVA

Profili generali

1. L'evoluzione dei sistemi di pagamento in atto a livello comunitario ha reso opportuna l'emanazione di un nuovo provvedimento di aggiornamento dei principi contenuti nel decreto del Ministro del Tesoro del 7 maggio 1991, che disciplina il funzionamento in Italia della compensazione dei recapiti. Il nuovo provvedimento abrogherà il precedente, così come previsto nell'art. 7 delle Disposizioni in materia di vigilanza sui sistemi di pagamento, emanate nel febbraio del 2004.
2. Da un lato, l'approccio della Banca d'Italia - nella gestione dei servizi di compensazione e regolamento dei pagamenti di importo non rilevante - è stato allineato a quello della maggior parte delle altre Banche centrali nazionali europee, che non curano direttamente le fasi preparatorie - lasciate al mercato - ma solo il "nocciolo" della compensazione (calcolo dei saldi multilaterali e regolamento sui conti di banca centrale); dall'altro, si è tenuto conto delle iniziative intraprese, dalla comunità bancaria europea e dalle autorità comunitarie, per la realizzazione di un'area unica dei pagamenti in Euro (SEPA - *Single Euro Payment Area*), con particolare riferimento alla creazione di infrastrutture di compensazione pan-europee (cd. PEACH - *Pan-European ACH*). E' stato inoltre tenuto in considerazione l'impegno assunto dalle Banche centrali europee - laddove offrano direttamente servizi di pagamento di importo non rilevante in competizione con il mercato - ad applicare il principio del recupero dei costi.
3. In tale contesto generale, del tutto peculiare si presenta in Italia la materia degli assegni e degli altri titoli cartacei, le cui specifiche caratteristiche, giuridiche ed operative, non lasciano invece ipotizzare un intervento diretto degli operatori di mercato, nemmeno nella sola fase di scambio, e inducono a mantenere la gestione dell'intero processo di compensazione in capo alla Banca d'Italia.
4. Le susposte considerazioni costituiscono i presupposti logici della nuova disciplina e sono confluite nei "considerato" del provvedimento, che definiscono il quadro generale dell'intervento e ne specificano gli obiettivi.

Contenuto del provvedimento

5. L'ambito di applicazione del provvedimento è costituito dalle attività di scambio delle informazioni di pagamento da immettere nel sottosistema "Dettaglio" nonché dalle attività propedeutiche alla determinazione dei relativi saldi multilaterali; esso, inoltre, fissa i principi generali di funzionamento di BI-COMP, lasciando alla contrattualistica la definizione degli aspetti più specifici.
6. Il "nuovo" sistema BI-COMP continua a essere articolato in due sottosistemi - "Recapiti locale", in cui sono scambiati assegni e titoli di pagamento cartacei, e "Dettaglio", che tratta invece informazioni elettroniche di pagamento - e in una procedura - "Compensazione nazionale" - in cui confluiscono i saldi di tali due sottosistemi. Per quanto attiene al "Dettaglio", rispetto al decreto ministeriale del '91, le competenze gestorie della Banca d'Italia sono limitate alla sola fase di calcolo dei saldi multilaterali e di invio degli stessi al regolamento; le fasi precedenti (scambio e attività propedeutiche alla determinazione dei saldi multilaterali) vengono

invece affidate al mercato per essere svolte in regime di libera concorrenza dagli operatori in esso operanti.

7. Questi ultimi sono peraltro tenuti ad agire nel rispetto delle norme e dei principi definiti nelle disposizioni in materia di vigilanza sui sistemi di pagamento emanate dal Governatore della Banca d'Italia nel febbraio 2004. In più, i gestori di infrastruttura, incaricati dello svolgimento delle attività propedeutiche sopra richiamate, sono chiamati a rispettare specifici principi fissati all'interno del provvedimento, in ragione della peculiarità dell'attività da essi svolta.
8. In coerenza con le linee che si stanno affermando a livello europeo, l'emanando provvedimento amplia la gamma dei possibili partecipanti al sistema BI-COMP, richiamando il principio della non discriminazione all'interno dello Spazio economico europeo.
9. Le esigenze legate alla realizzazione di un'area unica dei pagamenti in Euro hanno poi condotto a prevedere a carico delle infrastrutture l'obbligo di favorire l'utilizzo di standard tecnico-procedurali che consentano un trattamento pienamente automatizzato delle operazioni e che siano coerenti con la realizzazione del progetto SEPA. Per lo stesso fine è pure previsto che il gestore di BI-COMP possa stabilire delle relazioni con enti che offrono servizi di compensazione e regolamento anche fuori del territorio della Repubblica italiana nonché, conseguentemente, ampliare il novero dei servizi offerti.